

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**PER IL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI PARTICOLARI MECCANICI A DISEGNO****CIG 87415413D6**

Tra

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito per brevità indicata anche "IIT"), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30, CAP 16163, in persona di _____, nato a _____ (___), il __/__/____ debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusta _____, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di IIT;

e

la società _____ (in seguito per brevità indicato anche "Fornitore"), codice fiscale _____partita IVA _____, con sede legale in _____via _____ CAP _____, in persona di _____, nato a _____ (___) il __/__/____ nella sua qualità di Legale Rappresentante;

e

la società _____ (in seguito per brevità indicato anche "Fornitore"), codice fiscale _____partita IVA _____, con sede legale in _____via _____ CAP _____, in persona di _____, nato a _____ (___) il __/__/____ nella sua qualità di Legale Rappresentante;

e

la società _____ (in seguito per brevità indicato anche "Fornitore"), codice fiscale _____partita IVA _____, con sede legale in _____via _____ CAP _____, in persona di _____, nato a _____ (___) il __/__/____ nella sua qualità di Legale Rappresentante;

nel seguito congiuntamente "Parti",

Premesso

- che in data __/__/____ è stato pubblicato il Bando di gara per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di produzione di particolari meccanici a disegno, per un importo complessivamente stimato di eurO 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) oltre IVA;
- che l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e la standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- che in base alle risultanze della predetta procedura, con atto del __/__/____, IIT ha disposto l'aggiudicazione del suddetto servizio ai Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro;
- che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto ivi stabilito alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente Accordo Quadro e nei successivi singoli Appalti Specifici;
- che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Disciplinare di Gara, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per IIT nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di singoli Appalti Specifici per il servizio di produzione di particolari meccanici a disegno nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di particolari meccanici da fornire, le quantità, le tempistiche, l'importo, etc.;
- che i singoli contratti di servizio verranno conclusi a tutti gli effetti tra IIT ed il Fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;
- che i Fornitori risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 159/2011 così come emendato dal D.L. 218/2012;
- che i Fornitori hanno presentato le seguenti garanzie fideiussorie:
 - o n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di euro _____ (_____/__), rilasciata da _____ valida fino a _____ a garanzia delle prestazioni rese da _____;
 - o n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di euro _____ (_____/__), rilasciata da _____ valida fino a _____ a garanzia delle prestazioni rese da _____;
 - o n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di euro _____ (_____/__), rilasciata da _____ valida fino a _____ a garanzia delle prestazioni rese da _____;
- che i Fornitori dichiarano di aver preso visione del Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT come adottati da quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;

- che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale;
- che Responsabile del Procedimento è il Prof. Giorgio Metta;
- che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è _____
- che per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici IIT si riserva la facoltà di nominare altri Responsabili del Procedimento a seconda delle proprie esigenze interne;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art 1. Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applica quanto previsto dai seguenti elaborati: (I) bando di gara (II) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e gli eventuali allegati al medesimo (III) Disciplinare di gara (IV) dichiarazioni rese dall'Appaltatore nell'offerta economica (V) Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi di IIT. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali sopra indicati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per IIT ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per IIT, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono stati sopra elencati. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art 2. Norme regolatrici

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo Quadro sono regolate:

- dal contenuto e dalle clausole del presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle

attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D.Lgs. n. 50/2016;
- dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT in ossequio alla relativa vigente normativa.

Art 3. Oggetto e luogo della prestazione

IIT affida ai Fornitori, che accettano, il servizio di produzione di particolari meccanici a disegno.

Le modalità di esecuzione del servizio sono specificate nel Progetto, cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio.

Art 4. Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo contrattuale massimo complessivo stabilito nell'art. 15. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale IIT potrà affidare i singoli Appalti Specifici ai Fornitori. Le Parti prendono atto che, nell'ipotesi in cui, alla suddetta scadenza dell'Accordo Quadro, non sia esaurito l'importo contrattuale, IIT si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'accordo stesso, ai medesimi prezzi e condizioni, previa comunicazione scritta che verrà inviata ai Fornitori entro 30 giorni dalla prima scadenza contrattuale. L'Accordo Quadro si intenderà pertanto concluso al decorso della

scadenza contrattuale, o eventualmente di quella prorogata, o, se antecedente, all'esaurimento dell'importo contrattuale massimo complessivo stabilito.

È previsto l'esercizio della facoltà di opzione di rinnovo dell'oggetto contrattuale, esercitabile da IIT a suo insindacabile giudizio, fino ad un periodo massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, rinegoziando con il Fornitore i prezzi, i patti e le condizioni, ai sensi dell'art. 63, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'accordo quadro potrà inoltre essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nel caso di mutate esigenze di IIT che comportino l'esaurimento anticipato dell'importo dell'accordo quadro, rispetto alla scadenza naturale dello stesso, per le quali si prevede sin d'ora la possibilità di elevare gli importi contrattuali al fine di proseguire l'esecuzione dell'appalto agli stessi patti e condizioni stabiliti dall'accordo quadro alla scadenza originaria dell'accordo quadro.

Nella suddetta ipotesi, IIT definirà l'incremento dell'importo contrattuale effettuando una stima del fabbisogno per il periodo intercorrente fino alla scadenza naturale dell'accordo quadro. Qualora la stima dovesse rivelarsi insufficiente per coprire il periodo residuo di efficacia dell'accordo quadro, IIT, nei limiti di cui sotto, potrà procedere ad una nuova stima del fabbisogno per consentirgli di utilizzare il servizio fino alla scadenza originariamente prevista.

È previsto infine l'esercizio della facoltà di proroga dell'oggetto contrattuale ai medesimi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo stimato di 6 (sei) mesi.

Art 5. Variazioni del servizio

IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza del SERVIZIO, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le parti.

Art 6. Obblighi del fornitore

I Fornitori si obbligano ad eseguire il SERVIZIO, mediante appalti specifici, oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale e, in caso di affidamento dei singoli Appalti, negli Ordini di Acquisto, ivi inclusi i rispettivi Allegati. I Fornitori si obbligano altresì a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico dei Fornitori, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 15 del presente Accordo Quadro e i Fornitori non potranno avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale alea. I Fornitori si obbligano a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. I Fornitori si obbligano altresì a dare immediata comunicazione ad IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico dei Fornitori, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 15 del presente Accordo Quadro, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi all'imballaggio e alle spese di trasporto.

I Fornitori hanno, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornati, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

Art 7. Termini di esecuzione dell'appalto - Penali

I Fornitori si obbligano:

- ad effettuare il presente servizio per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Eventuali proroghe al suddetto termine, su richiesta di IIT, saranno comunicate al Fornitore per iscritto, che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste risarcitorie. Nei casi di mancato rispetto dei seguenti termini:

- Termine per la consegna dei particolari meccanici, di cui all'art. 5, lett. b), del Capitolato Speciale, qualora l'oggetto dell'Appalto Specifico è il solo servizio di realizzazione di particolari meccanici;
- Termine per la consegna dei particolari meccanici, di cui all'art. 5, lett. c), del Capitolato Speciale, specificamente indicato da IIT in funzione di ulteriori servizi richiesti o in base alla complessità e della quantità dei particolari da realizzare nell'Appalto Specifico;
- Termine per l'espletamento del servizio di garanzia e assistenza di cui all'art. 2.B del Capitolato Speciale;
- Termine per la consegna della specifica o di un campione dei materiali utilizzati dall'Aggiudicatario dell'Appalto Specifico.

IIT ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale. Al superamento di tale limite IIT ha diritto di risolvere il presente contratto.

Art 8. Verifica di conformità

Durante il periodo di svolgimento del SERVIZIO verrà eseguita la verifica di conformità del servizio stesso e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nel Progetto e nell'Offerta, anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi offerti. In caso di esito negativo della verifica il Fornitore dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla eliminazione delle problematiche riscontrate, dopodiché si procederà ad una nuova verifica, e tutti gli oneri che l'IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, IIT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art 9. Accettazione del servizio

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale "Data di Accettazione" del servizio reso nell'ambito di ciascun Appalto Specifico. L'accettazione del SERVIZIO non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

Art 10. P.M. (Per Memoria)

Art 11. Aggiudicazione dell'Appalto Specifico

Il criterio di aggiudicazione degli Appalti Specifici discendenti dall'Accordo Quadro è il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.

Fermo quanto stabilito nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Progetto, nelle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi e, comunque, nel Accordo Quadro stipulato con il Fornitore dell'Appalto Specifico, IIT:

- Determinerà la tipologia e la quantità dei particolari meccanici a disegno oggetto

dell'Appalto Specifico;

- Determinerà il livello di servizio delle prestazioni oggetto dell'Appalto Specifico;
- Prevedrà i tempi di consegna dei particolari meccanici a disegno oggetto dell'Appalto Specifico;
- Potrà prevedere ulteriori penali contrattuali;
- Potrà prevedere ulteriori ipotesi di risoluzione/recesso oltre quelle indicate nella *lex specialis*;
- Regolerà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- Prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- Potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche o documentali in corso di fornitura dei particolari.

Art 12. Responsabilità

I Fornitori sono responsabili dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro; in particolare sono responsabili dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. I Fornitori sono pertanto obbligati a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), prima di avviare l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art 13. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori

I Fornitori si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. I Fornitori si obbligano, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni

conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte dei Fornitori, dei predetti obblighi. I Fornitori dichiarano di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del D.lgs. 50/2016 per quanto di competenza. I Fornitori s'impegnano ad eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Le prestazioni appaltate saranno realizzate dai Fornitori con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto i Fornitori avranno piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui i Fornitori avranno conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT.

Art 14. Macchine, attrezzature e materiali

Le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera, le sostanze e/o i preparati che i Fornitori intenderanno usare nell'esecuzione dell'appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.

Art 15. Valore Accordo Quadro e Corrispettivo Appalto Specifico

Il valore dell'Accordo Quadro è pari ad euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) al netto dell'Importo sul Valore Aggiunto (IVA).

La base di gara di ciascun Appalto Specifico sarà definita applicando il minor ribasso dell'Accordo Quadro alla tariffa oraria. Il minor ribasso dell'Accordo Quadro applicato alla tariffa oraria, quale tariffa più alta scelta tra le tariffe offerte dai singoli Fornitori del presente Accordo Quadro, è pari ad euro ____,__ (_____/__).

Ciascun Appalto Specifico dovrà tassativamente rispettare le specifiche tecniche indicate nel Progetto e nella documentazione posta a base di ogni singolo Appalto Specifico. Per documentazione si intende l'insieme dei documenti e delle specifiche necessarie, quali appunto:

- eventuali servizi primari e secondari diversi da quelli indicati all'art. 1 del Disciplinare di Gara e all'art. 1 del Capitolato Speciale;
- eventuali materiali diversi da quelli indicati all'art. 1 del Capitolato Speciale.
- documentazione e disegni tecnici allegati alla documentazione di ogni singolo appalto specifico.

Nei casi di cui sopra, qualora necessario, sarà cura di IIT prevedere il relativo nuovo prezzo da porre a base di gara dell'Appalto Specifico. IIT, in funzione della tipologia dei servizi richiesti in ciascun Appalto Specifico, definirà altresì i tempi entro i quali tali servizi dovranno essere resi nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1 del Capitolato Speciale.

Ciò posto, a pena di esclusione dai singoli Appalti Specifici, i Fornitori non potranno:

- a) offrire una tariffa oraria superiore alla corrispondente tariffa offerta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- b) offrire un numero di ore di lavorazione dei particolari richiesti superiore al numero di ore indicate da IIT
- c) offrire servizi privi delle caratteristiche minime offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti ai Fornitori dall'esecuzione dell'Appalto Specifico, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Progetto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

Art 16. Fatturazione e pagamento

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a IIT secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio UFU7Q0. Ulteriori informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.iit.it>, nella sezione Note Legali; in caso di fornitore estero, la fattura dovrà pervenire a IIT a mezzo e-mail all'indirizzo fattureonline@iit.it.

Il pagamento del corrispettivo relativo al SERVIZIO, dedotte le eventuali penali comminate, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario secondo la seguente modalità:

- Importo pari al 100% del valore complessivo del Servizio di ciascun appalto specifico, pagabili a 30 giorni a far data dall'emissione del certificato di verifica di conformità/all'accettazione del servizio di cui al precedente art. 9 del presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

- il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. _____ Presso la banca _____ Agenzia _____ codice IBAN _____ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti _____;
- il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. _____ Presso la banca _____ Agenzia _____ codice IBAN _____ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti _____;
- il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. _____ Presso la banca _____ Agenzia _____ codice IBAN _____ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti _____;

I Fornitori si impegnano a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento dei Fornitori ad uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

Art 17. Cause di risoluzione

In caso d'inadempienza dei Fornitori anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente Accordo quadro e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dei Fornitori per il risarcimento del danno. In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a. mancanza o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012);
- b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati;
- c. qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente Accordo Quadro;
- d. cessione dell'Accordo Quadro o dei crediti derivanti dall'esecuzione dello stesso;
- e. inosservanza degli obblighi di riservatezza;

- f. qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 23 "Trasparenza";
- g. mancato rispetto dei termini sopra esposti relativi al confronto competitivo indetto per l'affidamento di appalti specifici per un numero di volte pari a 10 (dieci) nel corso dell'intera durata dell'Accordo Quadro;
- h. in caso di mancata partecipazione al confronto competitivo indetto da IIT per l'affidamento di Appalti Specifici per un numero di volte pari a 7 (sette) nel corso dell'intera durata dell'Accordo Quadro;
- i. al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale;
- j. qualora i Fornitori pongano in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o eludere le modalità di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici

Art 18. Recesso

IIT ha facoltà, per cause non imputate a propria volontà ma determinati da forza maggiore, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 20 (venti), da comunicarsi ai Fornitori a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, i Fornitori dovranno cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, i Fornitori hanno diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art 19. Proprietà intellettuale e manleva

I Fornitori assumono ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, i Fornitori si impegnano a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto i Fornitori delle suddette azioni giudiziarie. Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art 20. Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:

- ...
-

Art 21. Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e del credito

È fatto espresso divieto ai Fornitori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art 22. Riservatezza

I Fornitori hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente Accordo Quadro. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi singoli Appalti Specifici, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. I Fornitori sono anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT.

Le Parti concordano, ai fini del presente Accordo Quadro, che si considerano Informazioni Riservate quelle informazioni segrete ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) e successive modifiche e integrazioni, cui le Parti fanno espresso ed integrale richiamo anche in ordine ai rimedi di legge previsti per la tutela di dette informazioni, senza con ciò limitare o ridurre eventuali altri rimedi di legge, ove previsti.

In particolare, i Fornitori si impegnano:

- ad utilizzare le Informazioni Riservate nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui in oggetto, e con modalità che non ne compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza;
- a mantenere segrete le Informazioni Riservate, adottando un ragionevole grado di diligenza al fine di prevenire la loro divulgazione, comunicazione, diffusione, e/o pubblicazione non autorizzata;
- a non rivelare, comunicare o divulgare le Informazioni Riservate, o comunque consentirne l'accesso, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, a qualsiasi terza parte senza aver prima ottenuto un'autorizzazione scritta della Parte divulgante;
- a non copiare, duplicare, riprodurre, memorizzare, registrare in qualsivoglia maniera e, in ogni caso, non usare le Informazioni Riservate per qualsiasi scopo diverso da quelli

specificati nel presente Accordo Quadro o nei singoli Appalti Specifici oppure approvati dalla Parte divulgante per iscritto;

- a limitare internamente l'accesso alle Informazioni Riservate a quei dipendenti, collaboratori od altre persone che per competenze, funzioni o compiti specifici, si trovino nella necessità di conoscerle ed utilizzarle; tale divulgazione potrà in ogni caso avvenire soltanto a condizione che: (i) tali soggetti sottoscrivano un accordo di confidenzialità, di contenuto analogo o comunque di portata non minore di quello del presente Accordo, e (ii) che l'altra Parte esprima il proprio consenso in forma scritta.

L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si intende esteso a tutta la documentazione fornita dalle Parti nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, compresa quella eventualmente già consegnata, nonché alle informazioni verbali già scambiate.

Le obbligazioni di cui al presente articolo rimarranno comunque in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni dalla scadenza del presente Accordo Quadro o dell'eventuale Appalto Specifico, se successivo, e, in ogni caso, fintanto che le Informazioni Riservate costituiscono informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

Art 23. Trasparenza

I Fornitori espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b. dichiarano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a

titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Accordo Quadro stesso;

- c. dichiarano che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- e. dichiarano che tutte le attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d'interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità ed indipendenza nell'ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero i Fornitori non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art 24. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dei Fornitori, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. I Fornitori dichiarano che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come

previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art 25. Consenso al trattamento dei dati

I Fornitori prestano il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art 26. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore

Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente Accordo Quadro attraverso il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il presente Accordo Quadro è _____. Detti soggetti avranno il compito di controllare che l'Accordo Quadro ed i relativi Appalti Specifici siano eseguiti tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di IIT.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. _____, reperibile ai seguenti recapiti: (telefono – fax – e-mail ecc) _____, PEC per le comunicazioni: _____ al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. _____, reperibile ai seguenti recapiti: (telefono – fax – e-mail ecc) _____, PEC per le comunicazioni: _____ al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. _____, reperibile ai seguenti recapiti: (telefono – fax – e-mail ecc) _____, PEC per le comunicazioni: _____ al

quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art 27. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

=====

Il presente contratto si compone di __ articoli e di __ pagine.

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Offerta del Fornitore _____;
- Offerta del Fornitore _____;
- Offerta del Fornitore _____.

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

IIT

Il Direttore _____

Fornitore

Il Legale Rappresentante

Fornitore

Il Legale Rappresentante

Fornitore

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Fornitore _____

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Fornitore _____

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Fornitore _____

dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., i Fornitori dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni del servizio), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore), Articolo 7 (Termini di esecuzione dell'appalto - Penali), Articolo 8 (Verifica di conformità), Articolo 9 (Accettazione del servizio), Articolo 10 (Trasferimento della proprietà dei beni), Articolo 12 (Responsabilità), Articolo 13 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 14 (Macchine, attrezzature e materiali), Articolo 15 (Corrispettivo), Articolo 16 (Fatturazione e pagamento), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Trasparenza), Articolo 27 (Foro competente).

Fornitore

Il Legale Rappresentante

Fornitore

Il Legale Rappresentante

Fornitore

Il Legale Rappresentante

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE F23/F24